RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 9

Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo

L'accesso al ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare a)

i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2 che non abbiano superato il 32o anno di eta';

b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione, per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbia compiuto il 33o anno da eta' e che non abbia superato al 42o anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale, non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiate di complemento del Corpo della Guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza da un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico logistico amministrativo e' estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate, le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	I — Ruoli e reclutamento degli ufficiali del corpo della giardia di finanza
Capo	II — Reclutamento degli ufficiali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-9-ufficiali-del-ruolo-tecnico-logistico-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it